

## **Tribunale di Cassino, 4 marzo 2019 - Il mutuo diviene GRATUITO se il costo promesso (TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) per l'eventuale estinzione o risoluzione anticipata è debordante il tasso soglia usura. In caso di discrasia tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivo si applicano i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB**

[Tribunale di Cassino, ordinanza del 4 marzo 2019, Est. Federico Eramo](#)

Lo stralcio (quesiti al CTU)

- 1)** In riferimento al mutuo per cui è causa, esaminata tutti gli atti e la documentazione versata in atti, accerti e dica il CTU se è debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale il costo complessivo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento dal sig. \_\_\_\_\_ nelle ipotesi di risoluzione anticipata e/o di estinzione anticipata allo scadere del termine di 45 giorni dalla data di stipula del contratto, e cioè alla data dell' 8.12.2012, o, comunque, in una data qualsiasi entro l'intervallo di tempo tra il momento della stipula del mutuo a quello dell' 8.12.2012;
- 2)** in caso di accertato superamento del TSU, espungendo ex art. 1815, secondo comma, c.c., ogni interesse ed onere pagato dal mutuatario, ad eccezione di imposte e tasse, e maggiorato di interessi legali da ciascun indebito pagamento sino alla data dell'atto di precetto, ridetermini il CTU l'esatto dare avere tra la parti stipulanti alla data di notifica dell'atto di precetto rispettando la periodicità convenuta nel piano di ammortamento, imputando ogni pagamento a qualsiasi titolo effettuato, ad eccezione delle sole imposte e tasse, alle sole quote capitali;
- 3)** Accerti e dica inoltre il CTU se la misura del TAEG indicato nella parte letterale del Contratto e del Documento di sintesi corrisponda a quella effettivamente applicata sulla scorta del complesso delle condizioni economiche, applicando le disposizioni sulla Trasparenza vigenti *ratione temporis*;
- 4)** In caso di riscontrata discordanza, effettui il CTU il ricalcolo del piano di ammortamento e delle rate con evidenziazione delle quote interessi e capitale in esse contenuto, applicando come tasso d'interesse in luogo del tasso convenzionale quello sostitutivo previsto dalle medesime Istruzioni sulla Trasparenza e dall'art.117 Testo Unico Bancario corrispondente al tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la decorrenza di ciascuna rata e quantificando l'eccedenza degli interessi pagati dal mutuatario, calcolando gli interessi legali da ciascun pagamento eccedente e rideterminando il CTU l'esatto dare avere tra la parti stipulanti alla data di notifica dell'atto di precetto.